

C.

TORNATA DEL 21 MAGGIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — Il processo verbale si approva dopo osservazioni del senatore Vitelleschi — Congedo — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1483 (serie 3ª) concernente il bonificamento dell'Agro romano » (N. 189) — Dichiarazione del senatore Casana, relatore — Si procede alla discussione degli articoli — All'art. 1 il senatore Finali propone un emendamento, che dopo osservazioni del senatore Casana relatore, e del ministro di agricoltura, industria e commercio è approvato dal Senato — Anche il senatore Tittoni Tommaso propone un emendamento, che dopo osservazioni del ministro delle finanze, dei senatori Pellegrini, Finali e Cerruti Carlo, è approvato nella formola proposta dal ministro delle finanze — Approvasi l'art. 1 così emendato — Si approva l'art. 2 modificato su proposta del senatore Casana, relatore — Senza discussione si approva l'art. 3 — All'art. 4, nella nuova dizione concordata tra l'Ufficio centrale e il ministro di agricoltura, industria e commercio, parlano i senatori Beltrani-Scalia, Casana relatore ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — L'art. 4 è approvato — Si approva l'art. 5 dopo osservazioni del senatore Beltrani-Scalia — L'art. 6 dopo osservazioni del senatore Beltrani-Scalia, cui risponde il senatore Casana relatore ed il ministro di agricoltura, industria e commercio, è approvato — All'art. 7 il senatore Casana, relatore, propone il rinvio della discussione alla tornata successiva, che non è approvato — Parlano sull'art. 7 i senatori Melodia, Tittoni Tommaso, Pellegrini, Caetani di Sermoneta, Colombo, Serena e Cavasola — Annunzio di un emendamento del senatore Rossi Luigi all'art. 7 — Il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva.

La seduta è aperta alle ore 16 e 25.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e degli affari esteri.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

VITELLESCHI. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Rilevo dal processo verbale che il collega Taverna ha forse creduto che le mie parole fossero state meno che rispettose, in riguardo alla Croce Rossa, e commendassero

meno la sua opera. Ora io intendo spiegare questo, poichè non era tale il mio pensiero: io intendevo dire che è vero che io aveva sollevato dei dubbi sopra l'opportunità di questa grande messa in iscena della campagna anti-malarica, in quanto che poteva dare una idea esagerata delle condizioni sanitarie del paese, ma che questo non attaccava punto l'opera della Croce Rossa, che, per se stessa, fatta in modo più o meno solenne, ha reso molti benefici, e i risultati che ha dati sono degni della più grande lode. Volevo dir questo perchè le mie parole non fossero male interpretate.

PRESIDENTE. Si terrà conto nel processo verbale

della dichiarazione del senatore Vitelleschi. Dopo ciò, se non si fanno altre osservazioni, il processo verbale s'intenderà approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Modificazioni ed aggiunte alla legge dell'8 luglio 1883, N. 1489 (Serie 3^a) concernente il bonificamento dell'Agro romano » (N. 189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge dell'8 luglio 1883, N. 1489 (Serie 3^a) concernente il bonificamento dell'Agro romano ».

Come il Senato ricorda, ieri venne chiusa la discussione generale; oggi passeremo alla discussione degli articoli. Prima per altro credo opportuno dar facoltà di parlare all'onorevole relatore, perchè voglia spiegare il concetto dell'Ufficio centrale sul nuovo testo concordato tra l'Ufficio centrale stesso e il Governo e che è stato testè distribuito ai signori senatori.

CASANA, *relatore*. Gli onor. senatori avranno ricevuto or ora un nuovo testo che è stato concordato tra l'Ufficio centrale ed il Governo riguardo ad alcuni articoli.

Questo nuovo testo da parte dell'Ufficio centrale è stato accolto all'unanimità per tutte le parti, ad eccezione della composizione del collegio arbitrale, che l'Ufficio centrale ha approvato solo a maggioranza. Queste comunicazioni credevo necessarie fare al Senato prima di incominciare la discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole relatore di queste dichiarazioni. Procederemo dunque alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Sono esenti per 10 anni dall'imposta principale i terreni compresi nella zona di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, e all'articolo 14 della presente legge, sui quali siano state eseguite le opere di bonificamento e di miglioramenti agrari, di cui agli articoli 3 e seguenti della citata legge 8 luglio 1883, e siano state costruite case, fabbricati rurali, stalle e strade poderali.

Per lo stesso periodo di tempo sono pure esenti dalla relativa imposta tutti i fabbricati rurali a scopo di bonifica, e quelli che facendo

parte dell'azienda rurale siano destinati ad uso di abitazione tanto del proprietario, quanto dei lavoratori, ovvero siano addetti alla trasformazione e alla custodia dei prodotti agricoli nei terreni bonificati.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Come ebbi l'onore di dire nella discussione generale, io aveva in animo di proporre alcuni emendamenti, i quali miravano tutti indistintamente a beneficio dei proprietari ed ad agevolare l'opera della bonificazione. Non li ho fatti stampare a parte, perchè gli emendamenti che pensava proporre, a cominciare dall'articolo 1°, sono di tale natura, che se ne comprende subito la ragione e se ne può apprezzare subito la portata.

Del resto, di questi emendamenti ho dato comunicazione ieri all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale; qui mi limiterò a parlare dell'articolo 1°.

Ora in questo articolo 1° si dice che per 10 anni si vuol dare l'esenzione dalle imposte ai fabbricati rurali. Ma dire semplicemente questo, è regalare il sole d'agosto; perchè i fabbricati rurali godono già l'esenzione dell'imposta fondiaria.

Però la legge comune, affinchè i fabbricati rurali godano l'esenzione dell'imposta, vuole che questi fabbricati appartengano ai proprietari del terreno a cui servono. Io credo quindi che si voglia e si debba dire, per disposizione privilegiata di questa legge, che i fabbricati rurali debbano godere per 10 anni dell'esenzione dall'imposta, ancorchè non appartengano ai proprietari dei terreni a cui servono; quindi il mio emendamento consisterebbe nello aggiungere all'articolo, come è formulato, le parole: ancorchè non appartengano ai proprietari dei terreni a cui servono.

Riconosco però che coll'articolo si estende per dieci anni il beneficio dell'esenzione anche ai fabbricati che servono all'abitazione dei proprietari ai quali la legge comune non la attribuisce; e questo è veramente un beneficio temporaneo e nuovo che la legge concede.

CASANA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *relatore*. La proposta del senatore Finali è di tal natura che sembra all'Ufficio

centrale non avere un elemento molto efficace nel concorrere allo scopo della legge, che è la bonifica dell'Agro romano; bonifica la quale indica la necessità di fabbricazioni rurali o per abitazioni dei proprietari, in quanto si attingano all'azienda rurale. Il caso che il senatore Finali rappresenta viene ad essere in quella compagine così singolo, così straordinario, che proprio sotto l'aspetto puro e semplice del vantaggio della bonifica l'Ufficio centrale non saprebbe vederci questo grande beneficio. Certamente però l'Ufficio centrale, quando il ministro delle finanze credesse di accogliere l'emendamento, non dissentirebbe, potendolo considerare come una minima particella aggiunta per contribuire ad accrescere la fabbricazione nell'Agro romano e così concorrere all'intento che si vuol raggiungere. L'Ufficio centrale non ha creduto però per le ragioni anzidette di fare sua la proposta.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Io sono in obbligo di dare all'onorevole Finali e al Senato qualche spiegazione sulla portata della disposizione che stiamo esaminando.

L'onor. senatore Finali dubita che la disposizione dell'articolo 1, così come è proposta, non avrebbe alcun significato se non venisse emendata poichè, secondo l'onorevole senatore Finali, le abitazioni rurali sono già per la legge generale, esenti dall'imposta. Ora qui è bene che ci intendiamo con precisione. L'onor. senatore Finali evidentemente allude alla legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria del 1886....

FINALI. Alla vecchia legge.

CARCANO, *ministro delle finanze*. ...anche alla vecchia legge? Orbene, la vecchia legge non esenta i fabbricati rurali dalla imposta in genere; ma si limita a disporre che le costruzioni rurali non sono soggette alla imposta che venne stabilita con la legge del 1865, quella cioè sui fabbricati urbani. E in conseguenza, le case rustiche non sono state comprese nel catasto dei fabbricati ma rimasero in quello dei terreni, e continuarono ad essere regolate, quanto all'imposta, dalle norme in vigore per i catasti antichi. Ora non è esatto che tutti i fabbricati indicati nel secondo comma dell'articolo 1 che

stiamo esaminando siano esenti dall'imposta, perchè secondo le norme del catasto pontificio, che vigono per l'Agro romano, le case rurali sono stimate per la loro area e pagano l'imposta come i migliori appezzamenti del fondo in cui si trovano. L'onor. Finali avrà avvertito che nel secondo comma dell'art. 1 si esentano anche dalla imposta terreni tutti i fabbricati che, facendo parte dell'azienda rurale, siano destinati ad uso di abitazione, tanto del proprietario quanto dei lavoratori, ovvero siano addetti alla trasformazione, alla custodia dei prodotti agricoli nei terreni bonificati.

Questa dizione che è la più ampia fra le disposizioni contenute nelle leggi catastali delle varie regioni del Regno, deroga evidentemente alla disposizione della legge del vecchio catasto pontificio, e applica subito alle case rustiche dell'Agro romano la disposizione dell'art. 15 della legge 1° marzo 1886 sulla perequazione fondiaria, quella disposizione cioè che dovrebbe avere applicazione soltanto con l'attivazione del nuovo catasto.

Io sono d'accordo col senatore Finali nel dichiarare, che queste disposizioni sono in aggiunta a quelle delle leggi vigenti. Se non bastasse questa mia dichiarazione, si potrebbe anche cominciare il secondo comma dell'articolo 1 con le parole: « Ferme le altre disposizioni delle leggi vigenti »; ma non credo che sia il caso di ampliare ancora di più la concessione che si vuol fare.

La legge del 1° marzo 1886, con l'art. 15 a cui ho già fatto cenno, ha dato una disposizione molto larga nel senso fiscale, ma ha anche un alto fine economico molto importante, quello cioè di eccitare i proprietari a fabbricare le case sui fondi, perchè i coltivatori delle terre abbiano le abitazioni sugli stessi terreni che essi coltivano, e perciò appunto quella legge ha posto come unica limitazione per l'esenzione completa dall'imposta fondiaria, la condizione che le case servano di abitazione per coloro che attendono al lavoro della terra cui servono. E il Senato comprende come questo fine economico sia così giusto e così elevato che non è il caso di menomarlo od offenderlo con una modificazione all'art. 1 ora in esame.

Io spero che queste dichiarazioni bastino a persuadere l'onor. senatore Finali a non volere insistere nella sua proposta di emendamento;

io spero di aver detto abbastanza per dimostrare come nell'art. 1 sia contenuta una disposizione più che sufficiente per raggiungere il fine che ci proponiamo, mentre l'emendamento proposto dall'onor. Finali, dando alla esenzione un'ampiezza maggiore, ed estendendola anche alle case rurali che non appartengono ai proprietari dei terreni cui servono, andrebbe ad offendere un'altra legge organica, quella sull'imposta dei fabbricati urbani, poichè non sarebbe escluso il pericolo che, per speculazione, si fabbricassero case da affittare ad altri, sottraendosi senza ragione ai tributi che tutti i cittadini del Regno pagano per l'imposta sui fabbricati.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Mi dispiace di non potere, per profonda convinzione, aderire alle osservazioni e proposte dell'onorevole ministro. Ma se l'emendamento che io propongo non è accolto dal ministro e so è accolto *sub conditione* dal relatore dell'Ufficio centrale, io rinuncio all'idea di sottoporlo al voto del Senato.

Però io prego l'onor. ministro delle finanze di considerare, se in una legge come questa, che si ispira ad un alto concetto economico e sociale, ci dobbiamo arrestare innanzi a delle piccole considerazioni di una applicazione più o meno larga o ristretta di una legge fiscale.

Me lo perdoni, ma pare a me che quest'ordine di considerazioni contrasti col concetto generale che ha ispirato questa legge.

Io ripeto che questo alinea va più in là delle esenzioni che le leggi comuni accordano, poichè dà la esenzione anche ai fabbricati che servono ad abitazione dei proprietari. Il dire che godono della esenzione, in relazione a questo grande fine che si vuole della bonifica dell'Agro romano, i fabbricati rurali per 10 anni, lo perdoni a me che sono stato direttore generale dell'imposte dirette, pare lo stesso che dir niente, perchè la legge attuale a questi fabbricati rurali concede già permanentemente la esenzione.

La legge comune per concedere la esenzione, vuole che i fabbricati rurali appartengano al proprietario dei terreni a cui servono.

Quindi se volete dare un vero e speciale beneficio, bisogna che togliate questa condizione; vale a dire che i fabbricati rurali godano del-

l'esenzione ancorchè non appartengano ai proprietari dei terreni a cui servono.

In quanto poi all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale il quale credeva molto difficile che si avverasse l'ipotesi mia, vale a dire di fabbricati rurali non appartenenti al proprietario dei terreni a cui servono, mi permetta che io dissenta da lui.

Anzi, mi pare che nello svolgimento della bonifica dell'Agro romano, questo caso debba avvenire frequentemente. Può essere che torni conto in un punto centrale d'impiantare dei magazzini per le derrate e gli strumenti da lavoro, di costruire delle case per i lavoratori, che possano servire a due, tre, quattro tenute. Questo è il concetto che io aveva, vale a dire di facilitare anche questa speculazione; e non richiedere un rapporto assoluto, giuridico, fra la costruzione di questi edifici rurali e la proprietà del fondo.

Ma se l'onor. Ministro persiste nella sua idea, e se l'Ufficio centrale accetta la proposta a malincuore, io non voglio, ripeto, far subire alla mia proposta la prova del voto....

Voci. La mantenga.

PRESIDENTE. Mantiene la sua proposta?

FINALI. Io volevo ritirarla; ma poichè qualche collega mi esorta a mantenerla, io la mantengo.

TITTONI TOMMASO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI TOMMASO. Pregherei l'onor. ministro di voler considerare l'importanza di questa questione. Evidentemente l'articolo come è concepito dà luogo ad un equivoco gravissimo, poichè dichiarando che per il periodo di 10 anni sono esenti dall'imposta alcuni fabbricati, che secondo la legge generale godono già dell'esenzione perpetua, potrebbe far supporre che trascorsi i 10 anni l'esenzione dovesse cessare e quindi invece di avere un trattamento di favore lo avrebbero a danno.

Si modifichi l'articolo come si vuole, ma questo equivoco deve essere rimosso per la chiarezza che è necessaria nelle disposizioni legislative, altrimenti s'ingenererà un dubbio pericoloso e ciò non credo vogliano nè l'onorevole ministro, nè il Senato.

CARCANO, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Io ebbi già l'onore di dichiarare, rispondendo al senatore Finali che riconoscevo che queste disposizioni contenute nell'art. 1 sono in aggiunta a quelle vigenti, e per togliere qualsiasi dubbio non avevo nessuna difficoltà a consentire che venga inserita esplicitamente la stessa dichiarazione nell'articolo con le parole « ferme restando le altre esenzioni stabilite nelle leggi vigenti ».

Sono d'accordo con gli onorevoli senatori Finali e Tittoni, nel riconoscere che oltre queste esenzioni ve ne sono delle altre; ma bisogna chiarire bene la natura delle esenzioni.

I fabbricati rurali sono esenti dall'imposta sui fabbricati, senza limitazione di tempo. Vi sono poi i fabbricati non rurali che nell'ambito della zona intorno a Roma, sono esenti per dieci anni.

Per alludere adunque sia alle une sia alle altre esenzioni, è opportuno dire « ferme restando le altre esenzioni stabilite dalle leggi vigenti ».

Con questa aggiunta è dissipato il dubbio che è stato saviamente avvertito dai senatori che hanno parlato prima di me. Io spero che il senatore Finali vorrà convenire in questa aggiunta e non insistere nel suo emendamento, il quale ripeto darebbe alle esenzioni una estensione ingiustificata, che si presterebbe alle frodi e turberebbe il concetto economico morale dal quale trae ragione la disposizione relativa ai fabbricati rurali.

TITTONI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Tittoni.

TITTONI TOMMASO. Pregherei il signor ministro a voler consentire che fosse tolta la parola *altre*, poichè alcune delle esenzioni contemplate dalla presente legge sono anche comprese nella legge generale.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Consento.

PRESIDENTE. Interrogo il senatore Finali se dopo le dichiarazioni del ministro ritira il suo emendamento.

FINALI. Non posso ritirarlo.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Io domando all'onor. ministro e all'Ufficio centrale se per fare che l'articolo corrisponda ai sentimenti manifestati, non sia da lasciare il capoverso dell'art. 1 come è, ag-

giungendovi queste parole: « Non ostante che vi siano soggetti in virtù di altre leggi dello Stato ».

Così mi pare che sia tolto ed il dubbio sollevato dall'onor. Tommaso Tittoni e il pericolo che per i fabbricati dei quali qui trattasi, valgano le eccezioni dalla esenzione della imposta scritte in altre leggi.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Bisogna introdurre qui il concetto che la esenzione è goduta per dieci anni da questi fabbricati rurali, ancorchè non appartengano al proprietario dei terreni a cui servono; altrimenti voi scrivete una cosa in parte inutile e in parte ineseguibile.

La proposta dell'onor. Pellegrini, con parole molto diverse, si accosta però al mio concetto.

CERRUTI CARLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI CARLO. La proposta Pellegrini dice: « Non ostante vi siano soggetti in virtù di altre leggi esistenti ». E sta bene; ma a me pare che questa aggiunta non risolva affatto la questione posta dal senatore Finali.

È ben altra questa questione. Perchè se noi accettiamo la proposta del senatore Pellegrini rimarrà chiarito che rimangono esenti dall'imposta, sebbene per le leggi comuni vi sarebbero soggetti, i fabbricati che fanno parte dell'azienda rurale, quando siano destinati ad uso di abitazione del proprietario o dei lavoratori.

Ma per queste parole si tratta soltanto dei fabbricati i quali devono costituire parte di quell'azienda rurale, che appartiene al proprietario e nella quale il proprietario abiti o ponga i lavoratori.

Invece il senatore Finali propone una aggiunta affatto diversa; egli immagina che in quella zona indicata dalla legge sorgano fabbricati costruiti non dal proprietario di una azienda ma da un estraneo, il quale intenda di destinare questi fabbricati alla abitazione di coloni, i quali attendano non ad una azienda che egli abbia, ma ad aziende altrui, o a riposizione dei prodotti ottenuti da queste aziende non sue, ma d'altri.

E allora io domando, quale ragione si oppone perchè le esenzioni dalle imposte consentite coll'articolo che stiamo esaminando siano go-

dute da coloro i quali costruiscono questi fabbricati?

Notate che l'aggiunta proposta dal senatore Finali gioverà a conseguire quello scopo che la legge si propone, lo scopo, cioè di far sorgere le costruzioni che occorrono per l'abitazione dei coloni o per la riposizione dei prodotti.

Infatti può darsi che il proprietario dell'azienda non sia in grado di far questa spesa o che egli non la voglia fare; se si trova chi venga ad aiutare l'opera di questo proprietario facendo quelle costruzioni che dovrebbero farsi dal proprietario, facendole in considerazione di quel vantaggio che la legge dà, domando per qual motivo si deve negare a costui il vantaggio che la legge assicura in considerazione non della appartenenza del fabbricato al proprietario ma della destinazione dei fabbricati, i quali servendo ai coloni o a deposito dei prodotti sostituiscono il fabbricato che, senza il nuovo, sebbene fatto da un estraneo, dovrebbe fare il proprietario.

Perciò mi unisco alla proposta fatta dal senatore Finali perchè sia accettata la aggiunta e modificando l'articolo primo e concordandone la redazione con i membri dell'Ufficio centrale, questo concetto sia chiarito e raggiunto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, possiamo venire ai voti.

Mi pare che la proposta più larga sia quella del senatore Finali, per cui deve avere la precedenza sopra le altre.

Il senatore Finali, propone che in fine dell'articolo si dica, che la esenzione di cui nell'articolo stesso si dà ai fabbricati rurali « ancorchè non appartengano al proprietario dei terreni a cui servono ».

Questa è la proposta sopra della quale il Senato deve dare il suo voto....

TITTONI TOMMASO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI TOMMASO. La proposta che è stata accettata dall'onorevole signor ministro in seguito alle mie osservazioni risolve un dubbio che non ha a che fare con quello che si propone di risolvere il senatore Finali. Il senatore Finali vuole che la esenzione della imposta si estenda anche ad alcuni fabbricati che non sono compresi nella dizione della presente legge. Io invece desidero che si tolga un equivoco che si

ingenera quando l'articolo rimanga così come è, ed ho chiaramente spiegato in che cosa tale equivoco consista.

Pertanto avevo proposta una modificazione, accettata anche dall'onorevole ministro, cioè di fare preceder l'articolo da un inciso così concepito: « ferme le esenzioni contemplate dalle precedenti leggi ».

Questa mia proposta non è in opposizione a quella del senatore Finali, indipendentemente dalla quale deve essere votata, perchè risponde ad un altro concetto.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Siamo d'accordo.

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. Se non ho frainteso, il senatore Tittoni è caduto in errore, ed ho preso appunto la parola per promuovere un chiarimento dall'onor. presidente.

L'onor. presidente ha manifestato l'intenzione di cominciare ad interpellare il Senato sulla proposta del senatore Finali, la quale potrebbe essere formulata coll'aggiunta delle parole che egli ha suggerito « ancorchè non appartengano ai proprietari del terreno cui essi servono » aggiunta da iscriversi alla fine del secondo comma dell'art. 1°. Ora il manifestare il Senato al riguardo la sua approvazione o non approvazione, non esclude che poi nella votazione dell'articolo si includano, prima del secondo comma, le parole suggerite dall'onor. ministro per tener conto dell'osservazione del senatore Tittoni, le quali parole suonano così: « ferme stando tutte le esenzioni stabilite dalle leggi vigenti, ecc. ». Mi pare che la preoccupazione del senatore Tittoni non abbia fondamento anche se si lascia mettere ai voti ciò che aveva proposto precedentemente l'onor. Finali.

PRESIDENTE. Non c'è dubbio che votata la proposta dell'onor. Finali, verrà in esame quella del senatore Tittoni. Ma intanto il Senato deve pronunciarsi sulla aggiunta del senatore Finali che dice così: « Ancorchè non appartengano al proprietario dei terreni a cui servono ».

Coloro che intendono di approvare questa proposta dell'onor. Finali abbiano la bontà di alzarsi.

(Approvato).

Ora il senatore Tittoni ha proposto di aggiungere al secondo comma dell'art. 1 le parole

seguenti: « E ferme sempre tutte le esenzioni stabilite dalle leggi esistenti ».

Il signor ministro delle finanze è d'accordo con l'onorevole proponente.

Metto a partito questa aggiunta del senatore Tittoni.

Chi crede di approvarla, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Naturalmente credo che il senatore Pellegrini non vorrà insistere nella sua aggiunta.

PELLEGRINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'intero articolo 1 con le aggiunte, delle quali si è dato lettura e che furono approvate. Lo rileggo:

Art. 1.

Sono esenti per 10 anni dall'imposta principale i terreni compresi nella zona di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, e all'art. 14 della presente legge, sui quali siano state eseguite le opere di bonificazione e di miglioramenti agrari, di cui agli articoli 3 e seguenti della citata legge 8 luglio 1883 e siano state costruite case, fabbricati rurali, stalle e strade poderali.

Per lo stesso periodo di tempo sono pure esenti dalla relativa imposta tutti i fabbricati rurali a scopo di bonifica, e quelli che facendo parte dell'azienda rurale siano destinati ad uso di abitazione tanto del proprietario quanto dei lavoratori, ovvero siano addetti alla trasformazione e alla custodia dei prodotti agricoli nei terreni bonificati, ancorchè non appartengano al proprietario dei terreni a cui servono, e ferme sempre tutte le esenzioni stabilite dalle leggi esistenti.

Chi approva l'articolo 1 così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

L'esenzione dall'imposta fondiaria decorrerà dalla constatazione degli eseguiti miglioramenti, e in proporzione sarà diminuito il contingente della provincia romana.

A tutti gli atti che si compiono al fine del bonificazione dei terreni nella zona predetta,

compresi gli atti di cui nell'art. 10, ed eccettuati gli altri atti di vendita immobiliare, sono applicabili, per le tasse di registro ed ipotecarie, le disposizioni dell'art. 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869, serie 3ª.

Lo stesso favore è accordato agli atti di enfiteusi concessi a scopo di bonifica, ai contratti di fitto a miglioria ed alle permutate di terreni limitrofi, qualora il valore di ciascun immobile permutato non superi le lire cinquemila, e sempre che sia riconosciuto dalla Commissione di vigilanza, di che all'art. 16, che sono fatti allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori di bonifica.

Se le opere di bonificazione non saranno eseguite entro 5 anni dalla stipulazione degli atti ad esse relativi gli atti medesimi andranno soggetti alla intera tassa.

CASANA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *relatore*. Le innovazioni portate con gli emendamenti concordati dall'Ufficio centrale con l'onor. ministro portano acchè il secondo comma debba essere ripristinato come era nel disegno di legge del Ministero, perchè non occorreranno più gli atti che erano indicati nella primitiva dizione dell'art. 10.

In altri termini l'art. 2 rimarrebbe tutto identico come era nel disegno di legge del Ministero ad eccezione del terzo comma nel quale vi sono due variazioni, una di riferimento all'articolo, l'altra di sostanza, inquantochè il valore degli immobili permutati, che possono profittare delle tasse di registro di favore, è portato da L. 1000 a L. 5000.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 2 modificato nel senso proposto dal relatore.

Art. 2.

L'esenzione dall'imposta fondiaria decorrerà dalla constatazione degli eseguiti miglioramenti, e in proporzione sarà diminuito il contingente della provincia romana.

A tutti gli atti che si compiono al fine del bonificazione dei terreni compresi nella zona predetta, eccettuati gli atti di vendita immobiliare, sono applicabili, per le tasse di registro ed ipotecarie, le disposizioni dell'articolo 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869, serie 3ª.

Lo stesso favore è accordato agli atti di enfiteusi concessi a scopo di bonifica, ai contratti di fitto a miglioria e alle permutate di terreni limitrofi, qualora il valore di ciascun immobile permutato non superi le lire cinquemila, e sempre che sia riconosciuto dalla Commissione di vigilanza, di che all'articolo 16, che sono fatti allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori di bonifica.

Se le opere di bonificazione non saranno eseguite entro 5 anni dalla stipulazione degli atti ad esse relativi gli atti medesimi andranno soggetti alla intera tassa.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Per ugual tempo sono esenti dalla tassa comunale sul bestiame le vacche da latte, gli animali da ingrasso e da allevamento e da lavoro, mantenuti nelle nuove stalle, che sorgeranno nell'intero perimetro dell'Agro romano.

(Approvato).

Art. 4.

Ai proprietari, ed agli acquirenti, esclusi quelli che godono il beneficio del pagamento rateale del prezzo, come all'art. 11, i quali assumono l'esecuzione dei progetti di bonifica agraria e dei lavori di bonifica idraulica messi a loro carico secondo le norme stabilite nelle leggi 11 dicembre 1878, n. 4642, 8 luglio 1883, n. 1489, 22 marzo 1900, n. 195 e 7 luglio 1902, n. 333, compresa la costruzione dei fabbricati rurali, potranno essere concessi mutui di favore con interesse del 2 e mezzo per cento, rimborsabili in quarantacinque annualità a far tempo dal quinto anno dopo la concessione del mutuo.

Nei primi cinque anni i mutuatari pagheranno i soli interessi, nei quarantacinque anni successivi agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento.

BELTRANI-SCALIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BELTRANI-SCALIA. Ho domandato la parola prima per una questione di forma.

L'art. 4 dice: « Ai proprietari ecc. potranno essere concessi, ecc. » naturalmente s'intende

che il « potranno » vuol dire « dovranno » essere concessi ... se i proprietari ne faranno domanda, senza di che sarebbe una latitudine lasciata all'amministrazione che veramente contrasta con la legge. Ma la mia osservazione o, meglio, la preghiera che rivolgo al ministro è un'altra.

Dal complesso di questo articolo e dagli articoli che seguono, la bonifica deve esser fatta in cinque anni.

Io domando perchè cinque anni? Da quale criterio è stato suggerito questo periodo di tempo di cinque anni, e perchè non lasciare questa determinazione di tempo alla Commissione che deve sorvegliare tutti i lavori del bonificamento? Vi può essere un fondo piccolo che richiede un tempo minore, come vi può essere un fondo molto più grande che richieda un tempo maggiore, sicchè lo stesso termine del quinquennio non sembra ragionevole.

Si dice: i proprietari che faranno domanda di mutuo dovranno compiere la bonifica in cinque anni: e quelli che non domandano nulla in quanto tempo devono farla?

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. L'onor. senatore Beltrani-Scalia desidera sapere quale termine di tempo abbiano a loro disposizione quei proprietari i quali volontariamente intraprendessero la bonifica. Il progetto di legge attuale viene a conforto e completamento della legge del 1883; in quella legge era stabilito all'art. 3 che si doveva invitare tutti i proprietari a dichiarare le bonifiche che intendevano fare, ed in quale tempo; anzi era data facoltà alla Commissione di vigilanza di modificare le proposte e queste modificazioni evidentemente potevano riferirsi tanto riguardo alle modalità quanto al tempo.

Il regolamento che deve essere variato, se l'attuale progetto di legge sarà approvato, completava quella disposizione ed è presumibile che, variato, il regolamento vorrà anche maggiormente attenersi al concetto di una notevole libertà di azione nei proprietari nel regolare queste bonifiche in quel numero di anni che ragionevolmente, data la estensione e le condizioni di ogni tenuta, si presenterebbe accettabile. È certamente vero che resta affidata alla Commissione di vigilanza il giudizio su questa ragionevolezza, ma tutto fa ritenere che la Com-

missione di vigilanza, a cui si affidano compiti così elevati, vorrà ispirarsi al giusto concetto che ai proprietari di tenute ampie si possa bensì domandare che dimostrino efficacemente e con fatti positivi la ferma intenzione di procedere alla bonifica, ma si voglia pure lasciar il tempo necessario per svolgerla: nulla vi sarebbe di peggio, non solo nei riguardi personali verso i proprietari, ma per l'intento stesso di una bonifica ben fatta, che il costringerli in un tempo troppo limitato.

Credo quindi di potere assicurare l'onorevole senatore che nessuno degli articoli del presente progetto di legge viene a menomare la facoltà della Commissione di vigilanza di lasciare termini maggiori e, in certi casi, notevolmente maggiori di cinque anni. Il periodo di cinque anni è indicato per le bonifiche fatte a base di mutuo di favore.

Evidentemente dal momento che lo Stato incontra per essi un sacrificio ha il diritto di pretendere che l'impiego delle somme del mutuo abbia da farsi in tempo non eccessivamente lungo. Aggiungo ancora che nulla vieta che la concessione del mutuo sia correlativa ad una data parte di una stessa tenuta: e così, anche approfittando del mutuo, il proprietario di una estesa tenuta potrà ripartire la sua bonifica in diversi periodi di cinque anni, mediante successivi mutui tassativamente assegnati per ciascuna parte ben specificata di quella bonifica.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dopo le parole dell'onorevole relatore non mi sembra di dovere aggiungerne altre. Tutta la legge si ispira ad un concetto largo di libertà, per quanto è possibile conciliarlo con lo scopo determinato del risanamento e della coltura delle terre intorno la Capitale.

Nessuna pressione che sia soverchia; ma in ogni caso ci saranno regolamenti, i quali, ispirandosi ai sentimenti di giustizia non permetteranno, per esempio, che si vada alle calende greche. Le concessioni che si vogliono fare con questa legge servono ad invitare tutti perchè amorevolmente concorrano allo scopo che la legge si propone.

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. Debbo ancora una spiegazione all'onorevole senatore Beltrani-Scalia. Egli avrebbe invitato a modificare nell'art. 4 la parola « potranno » con la parola « dovranno » per affermare il diritto di questi proprietari al mutuo di favore. Io lo pregherei di non insistere nella sua proposta per questa ragione. Nello spirito della legge senza dubbio è un diritto che si accorda a questi proprietari, ma questo diritto non può a meno di essere vincolato alla potenzialità del bilancio. Quindi io credo che possa ritenersi sufficiente la parola « potranno », perchè evidentemente non vi sarà nessun ministro di agricoltura che nei limiti degli stanziamenti di bilancio non voglia accordare questi mutui di favore che fanno parte di un complesso di disposizioni intese ad ottenere la bonifica dell'Agro romano.

BELTRANI-SCALIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BELTRANI-SCALIA. Nel prendere atto di queste dichiarazioni, tanto del relatore, quanto del ministro, io muoverei preghiera al signor ministro di tener presente questa circostanza quando si tratterà di fare il regolamento, perchè mi pare cosa molto importante. Naturalmente qualcuno dovrà cominciare a bonificare, e coloro i quali saranno i primi ad ottenere i mezzi, si troveranno in condizioni molto più vantaggiose degli altri che verranno dopo; per cui nel fare il regolamento sarà utile adottare criteri generali, per mettere certi limiti alla latitudine che ha il Governo.

BACCELLI G., *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Terrò conto della proposta dell'onorevole senatore Beltrani Scalia quando si verrà al regolamento, perchè trovo giustissima l'osservazione da lui fatta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'art. 4, del quale ho già dato lettura, lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

La somma occorrente per questi mutui sarà somministrata al Ministero di agricoltura, in-

dustria e commercio, dalla Cassa dei depositi e prestiti e non potrà eccedere i 2,000,000 di lire all'anno.

La Cassa dei depositi e prestiti esigerà sulla somma mutata l'interesse non superiore al 4 per cento.

La differenza fra questo interesse e il tasso di favore sarà pagata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, prelevandola dal fondo indicato nell'articolo 18.

BELTRANI-SCALIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BELTRANI-SCALIA. In quest'articolo è una clausola sulla quale richiamo l'attenzione dell'Ufficio centrale e del ministro. Secondo quest'articolo la Cassa depositi e prestiti ha l'obbligo di anticipare il suo danaro al 4 per cento. In questo momento il tasso della Cassa depositi e prestiti è del 4 e mezzo per cento, chi pagherà questa differenza?

La pagherà la Cassa depositi e prestiti?

Voci. No, no.

BELTRANI-SCALIA. Ma chi la pagherà allora?

Una volta che la Cassa depositi e prestiti ha un tasso d'interesse del 4 e mezzo per cento, e per la bonifica dovrà anticipare il suo danaro al 4 per cento, qualcuno dovrà risentire i danni di questa differenza; ed io domando se è permesso, se è giusto far pagare il bonificamento dell'Agro romano alla Cassa depositi e prestiti, che è poi un istituto, dipendente bensì dal Governo, ma quasi autonomo ed ha altri enti cointeressati, come la Cassa per la vecchiaia.

A mio credere, dovrebbe tutta la differenza tra il 2 e mezzo per cento ed il tasso ordinario della Cassa essere pagato dall'erario.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo ai voti l'art. 5. Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

I proprietari, che intendono fruire di tale beneficio, devono farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, presentando il piano dei lavori da eseguire col relativo fabbisogno approvato dalla Commissione di vigilanza per l'esecuzione della presente legge, ed obbligarsi di compiere i lavori fra cinque anni dalle concessione del mutuo.

Se i proprietari non completano i lavori nel termine suddetto, il Ministero li fa eseguire di ufficio a loro rischio e pericolo fino alla concorrenza del mutuo concesso.

Le somme accreditate a ciascun proprietario gli saranno versate semestralmente in base allo stato dimostrativo dei lavori eseguiti, verificato e vidimato da un ispettore del bonificamento agrario, e dall'ingegnere preposto alla sezione speciale di cui all'articolo 17.

Gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui concessi a norma dell'articolo 3 saranno riscossi dagli esattori delle imposte dirette, con le norme, la procedura e i privilegi consentiti per l'esazione delle imposte medesime.

BELTRANI-SCALIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BELTRANI SCALIA. L'articolo 6 obbliga i proprietari che ottengono il mutuo, di fare il bonificamento in 5 anni; per quelli che non domandano mutuo vige la legge del 1883 che li obbliga a far la bonificazione nel tempo che sarà stabilito; e se il proprietario non la farà, verrà a sostituirsi l'amministrazione.

Su questo articolo richiamo proprio l'attenzione del Senato. Un proprietario può cominciare il bonificamento del suo fondo; ma, dopo il primo anno, sospenderlo; e poichè l'amministrazione deve sostituirsi e bonificare fino alla concorrenza del mutuo, io faccio queste domande: Se la previsione che è stata approvata per il mutuo non basta per fare tutti i lavori di bonifica, perchè in tali lavori tutti si possono ingannare, chi pagherà la differenza? Secondo: Di quali mezzi si servirà l'amministrazione per fare tutti i lavori di bonificamento? Terzo: Ha pensato l'amministrazione a quali liti andrà incontro quando si troverà di fronte ad un proprietario che le domanderà conto, davanti ai tribunali, del come sono stati fatti questi lavori? Io richiamo su questo punto speciale l'attenzione del Senato, perchè non vorrei che questa legge avesse a portare all'amministrazione gravi liti; e tutti sanno che le liti per l'amministrazione dello Stato sono quasi sempre perdute.

CASANA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *relatore*. Le osservazioni fatte dal senatore Beltrani-Scalia hanno senza dubbio

molto peso, ma è a presumersi che esse debbano piuttosto suggerire molta attenzione nella compilazione di quegli articoli del regolamento che disporranno le modalità di questi mutui di favore, anzichè avere una influenza per la legge. Nella legge si stabiliscono i principi. Ora non credo che il senatore Beltrani-Scalia sia contrario al principio del mutuo di favore al proprietario che è disposto a far le bonifiche, ed ammette certo anche che questi mutui sieno versati di mano in mano che l'opera è eseguita. Questi sono i punti principali che bisognava che la legge stabilisse come pure bisognava stabilisse il modo di rimborso allo Stato da parte del proprietario, modo che è fissato nell'ultimo comma dove si dice:

« Gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui concessi a norma dell'art. 3 saranno riscossi dagli esattori delle imposte dirette, con le norme, la procedura e i privilegi consentiti per l'esazione delle imposte medesime ».

Fu osservato poter avvenire che un proprietario intraprenda la bonifica e non la completi.

Dobbiamo augurarci che questa condizione non si verifichi o si verifichi il meno possibile. Ogni atto di qualunque ente come di qualunque privato è sempre soggetto alle eventualità di qualche inadempienza, nè questo si può in modo assoluto prevenire. Ma è essenziale che le disposizioni legislative sieno tali da contenere in quel caso il provvedimento.

Ora l'articolo di legge investe il Governo della facoltà di entrare nella proprietà del proprietario che manca al suo impegno e di fare di ufficio tutti i lavori. Il senatore Beltrani-Scalia dice: Ma se questi lavori importassero di più di quello che fosse stato preveduto? Vi è una Commissione di vigilanza che deve esaminare tutti questi progetti e porre speciale attenzione al calcolo preventivo delle opere in quanto si riferissero a mutui di favore; l'osservazione del senatore Beltrani-Scalia fu per altro molto utile, perchè di essa dovrà tenersi conto nella compilazione del nuovo regolamento; suggerirà alla Commissione di vigilanza di essere eccezionalmente prudente quando si tratterà di preventivi destinati ad accordare mutui di favore.

In ogni caso, se mai potesse ancora avvenire che lo studio preventivo non fosse stato tale

da antivenire l'eventualità, a bonifica completa, di dovere sorpassare i limiti della spesa preventiva, creda, onorevole senatore, che danno allo Stato non potrà riuscirne. Sta bene che questi lavori di bonifica, perchè diano i massimi risultati, debbano essere completati, ma non è escluso che anche fattane una parte notevole, ed arrestandosi ad essa se ne abbia già un beneficio, per cui non sia più ineluttabile necessità il completamento di quanto prestabilito.

Suppongo, per esempio, un terreno vallivo da ridurre in appezzamenti, alcuno dei quali dovrà essere assoggettato a drenaggio: il preventivo avrà posto una determinata somma per risanare questi appezzamenti; quando i primi avessero assorbito una somma maggiore, il peggior caso che potrà succedere sarà che gli ultimi appezzamenti rimarranno a bonificarsi; ma quanto al pericolo che lo Stato abbia a rimetterci una somma maggiore per la bonifica, non mi pare che possa verificarsi. La bonifica non completa lascia la tenuta in condizioni da autorizzare il Governo ad intervenire coll'espropriazione, e così ottenere finita la bonifica dal precedente proprietario non fatta appieno.

BELTRANI-SCALIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BELTRANI-SCALIA. Volevo appunto proporre che quando il proprietario, nel primo o nel secondo anno della concessione del mutuo non farà il bonificamento concordato, dovesse aver luogo l'espropriazione; ma poichè la mia proposta non è accettata, non posso che far voti perchè l'amministrazione non trovi, in questa legge un ginepraio di liti.

CASANA, *relatore*. È implicita la sua proposta nello stesso progetto di legge.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. A me pare che non possa intervenire questo ginepraio di liti, perchè il primo possessore della terra ha già fatto il suo progetto di bonifica approvato dalla Commissione di vigilanza; cosicchè se interrompe l'opera sua si proseguirà sulle linee stesse date da lui.

Che cosa può avvenire di male? Nulla certamente; non vi sarà davvero spreco di quattrini nell'eseguire i lavori.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, non essendo stata fatta alcuna proposta, metto ai voti l'art. 6 nel testo di cui si è dato lettura.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. L'argomento al quale tocca l'art. 7 è precisamente quello che ha dato luogo ad uno studio faticoso, come già dissi nella seduta di ieri, da parte dell'Ufficio centrale e che ha condotto alle proposte che si sono quest'oggi sottoposte al Senato sotto forma di emendamenti.

Questa parte del progetto di legge, è così importante che agli oratori, i quali si erano iscritti per parlare sulle primitive proposte, potrebbe forse essere gradito di avere agio a meditare sulle nuove proposte che furono distribuite soltanto nella seduta di oggi. Per tali condizioni l'Ufficio centrale sottopone al Senato il dubbio se non convenga rinviare a domani la prosecuzione della discussione...

Voci. No, no.

CASANA, *relatore*... Se il Senato è d'avviso di continuare, non è davvero l'Ufficio centrale che vi si oppone.

PRESIDENTE. Come ha osservato l'onor. relatore dell'Ufficio centrale, ci troviamo in presenza di varie proposte.

La prima è quella del Governo, che non è stata accettata dall'Ufficio centrale. Poi l'Ufficio centrale ha presentata una proposta che, a sua volta, non è stata accettata dal Governo. Vi è poi una proposta concordata fra la maggioranza dell'Ufficio centrale e il Ministero sull'art. 7 e che è stata stampata e distribuita oggi al Senato. Finalmente abbiamo una proposta del senatore Melodia.

Ora, per parlare sull'art. 7 sono già iscritti tre oratori; di più la minoranza dell'Ufficio centrale che dissente dalla nuova formola dello stesso articolo, concordata fra la maggioranza ed il ministro, ha il diritto e il dovere di esporre le ragioni del suo dissenso.

Il relatore ha detto che sarebbe forse conveniente che la discussione sull'art. 7 venisse rimandata a domani.

L'argomento è molto grave, anzi direi è il più grave del disegno di legge del quale ci occupiamo.

Io non posso che interrogare il Senato se crede che convenga continuare la discussione oggi, oppure rimandarla a domani.

Pongo dunque ai voti il rinvio della discussione a domani.

(Dopo prova e controprova, il Senato delibera di continuare oggi la discussione).

In omaggio al voto del Senato continueremo la discussione.

Do lettura dell'art. 7 nel nuovo testo concordato:

Art. 7.

Ove si debba ricorrere alla espropriazione dei terreni bonificabili appartenenti a proprietari che non eseguiscano i lavori di bonifica idraulica ed agraria nei modi e nel tempo prescritti dalla legge e dal regolamento, il prezzo sul quale sarà aperta l'asta di cui all'art. 8 sarà determinato caso per caso [con giudizio inappellabile da un Collegio arbitrale composto di tre persone nominate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nella determinazione del prezzo non dovrà tenersi conto di nessun maggior valore nè per considerazioni di terreni fabbricabili, nè per cave di tufo, selci, pozzolana od altri materiali da costruzione che non fossero aperte ed in esercizio da un anno almeno prima della pubblicazione della presente legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Melodia, primo iscritto.

MELODIA, *dell'Ufficio centrale*. Siccome nella nuova redazione dell'art. 7, a mio modo di vedere, sono stati eliminati, se non tutti, quasi tutti i pericoli, a scongiurare i quali io aveva proposto un emendamento, che è stato stampato e distribuito, e siccome le altre lievi modificazioni che io faceva agli articoli susseguenti sono stati tutti concretati nel nuovo progetto concordato fra la maggioranza dell'Ufficio centrale e il ministro, così rinuncio a parlare e ritiro il mio emendamento, associandomi alla maggioranza dell'Ufficio centrale della quale formo parte.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Melodia di questa sua dichiarazione.

Il secondo iscritto è il senatore Tittoni, al quale do facoltà di parlare.

TITTONI TOMMASO. Io mi era iscritto per combattere l'articolo 7 venuto a noi dalla Camera dei deputati; poichè di questa dizione pare che non si debba parlare più, a me non rimane che esclamare *parce sepulto!*

Io dovrei fare delle osservazioni di indole generale, ma queste, in seguito agli accordi intervenuti fra Governo e Ufficio centrale, più che all'art. 7 troveranno posto all'art. 16, del quale io propongo la soppressione. Quindi rinunzio di parlare, riservandomi però la parola all'art. 16.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Di fronte alla nuova dizione dell'art. 7 presentata come concordato fra l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale per facilitare l'approvazione del progetto, io non avrei più nessuna ragione di parlare, perchè si accomodi più o meno il nuovo testo, l'accetto per quell'amore di pace di cui si è parlato.

Solamente desidererei dall'Ufficio centrale alcune spiegazioni, perchè non sorgessero più tardi equivoci d'interpretazione. Il collegio è chiamato ora collegio *arbitrale*, perchè non si vuole un collegio *peritale*? La dizione diversa, sta a significare che nelle persone componenti il collegio non si richieggono qualità tecniche, come presupposto necessario per la loro nomina, e che qualunque persona può far parte del collegio arbitrale? Poi io domando: il collegio è perpetuo, salvo naturalmente la singola decisione caso per caso, o si costituisce volta per volta e caso per caso un collegio speciale? La dizione dell'articolo lascia quest'incertezza. È evidente che sarebbe ben diversa l'autorità di questo collegio se fosse perpetuo, se alle stesse persone, una volta elette, fosse riservato sempre di giudicare sul valore iniziale, cioè di determinare il prezzo per l'apertura dell'incanto.

Il secondo dubbio che mi viene è questo: l'articolo dice, che i membri del collegio sono scelti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Chiedo: le tre persone nominate possono essere scelte anche fra i membri del Consiglio superiore stesso? La parola *arbitrale* farebbe nascere l'idea che il Consiglio superiore, chiamato a nominare degli arbitri, non possa sceglierli nel suo seno, ma la dizione generica dell'articolo, tre persone nominate dal Consiglio

superiore dei lavori pubblici senza nessuna limitazione può anche volere che a questo sia lasciata la massima libertà di scelta. Per me non sarà fatta opposizione a qualunque cosa abbiano concordata l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale, solamente desidero, prima di votare, sapere quale è l'idea di chi propone l'articolo.

Questo ha una portata essenzialmente diversa secondo che è libero o non è libero il Consiglio superiore di nominare qualunque persona, qualunque sia il suo ufficio, quali si siano i suoi rapporti gerarchici o professionali senza nessuna limitazione, tranne quella, s'intende, che il codice di procedura stabilisce per la nomina degli arbitri, ben diversa da quella stabilita per la nomina dei periti e per la ricusazione di questi ultimi.

Il terzo dubbio che mi viene è questo. Siccome il capoverso dell'articolo 7 indica alcuni criteri per la determinazione del prezzo, non è chiaro se il collegio debba, come logicamente dovrebbe, tenere calcolo, nella determinazione del prezzo, degli oneri, che, per effetto di questa legge, sono imposti alla proprietà che deve essere bonificata. Perchè è evidente, che il valore di una determinata tenuta è essenzialmente diverso se si astraie dall'obbligo che impone la nuova legge di eseguire le opere di bonificazione: o se invece, come ragion giuridica esige, si valutano i beni da espropriare come soggetti ad una specie di servitù, d'interesse pubblico, perchè sottoposti all'esecuzione della legge di bonifica.

Siccome il Governo deve poi vendere all'asta gli stessi beni, ed un articolo dice, con l'espressa condizione che l'acquirente all'asta eseguisca l'opera di bonifica, si potrebbe dare, che il prezzo di apertura dell'incanto fosse stato determinato con un criterio diverso da quello che poi deve imporre a sè stesso quello che delibera all'asta.

Per me la questione del prezzo dell'apertura dell'incanto ha importanza incomparabilmente minore per l'espropriando che non per lo Stato e di questo poco, in fondo, si fece carico la discussione seguita. Per il privato c'è una speranza di garanzia, un controllo, l'esperimento dell'asta, che, per quanto difettoso, è il controllo migliore e più universalmente accettato per la determinazione del valore di comune commer-

cio; perchè ora lo si accusi come inidoneo a difesa dei proprietari, perciò che vi sono delle aste non sincere. Ma non è l'esperimento di asta da considerare come insufficiente, ma dobbiamo preoccuparci di chi impone il prezzo di compra-vendita al Governo. L'importanza specifica di mantenere la equità nella determinazione del prezzo per l'apertura dell'asta, sussiste fino ad un certo punto per il proprietario perchè, ripeto, questo ha la garanzia dell'incanto. Ma quella determinazione diventa di somma importanza per lo Stato, perchè allo Stato, se questo prezzo eventualmente fosse esagerato, sarebbe impossibile trovare il modo di allontanare da sè l'ingiusto danno: danno tanto più grave se dell'onere di bonificare non si fosse tenuto conto nella determinazione del prezzo.

Questi dubbi io pregherei l'Ufficio centrale di volermi togliere, prima di votare l'articolo.

CAETANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAETANI, *dell'Ufficio centrale*. Non ho a dire che due semplici parole. Meglio sarebbe forse che l'onor. Colombo spiegasse quello che è avvenuto in seno all'Ufficio centrale.

Noi abbiamo consentito in tutto ciò che il ministro e l'Ufficio centrale hanno concordato e presentato al Senato. In un solo punto siamo stati decisamente dissenzienti, cioè sul modo di costituire il collegio peritale che dovrà determinare il valore dei fondi. A noi è sembrato, trattandosi di questione tanto delicata, trattandosi della proprietà di tutta una classe di cittadini, che non fosse conveniente, e non fosse giusto che l'apprezzamento di queste terre dovesse farsi da una soltanto delle due parti interessate, senza che l'altra potesse avere intervento alcuno.

Io ho il massimo rispetto per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma è sempre un corpo di impiegati al quale si affida l'incarico di nominare tre periti. Ho stima egualmente dei periti in genere e non partecipo punto a quella specie di bando che si vuol dare da alcuni a quella classe di persone. A questo non mi associo, ma debbo pur riconoscere che mettereste questi periti in una strana condizione, perchè essi che certamente, dopo aver dato un lodo, desiderano di poterne dare degli altri, saranno fortemente tentati a non inimicarsi la

sola delle parti interessate che è chiamata a nominarli.

A me sembrava che il modo stabilito nella primitiva proposta per la nomina della Commissione peritale, assai meglio corrispondesse ai dettati della giustizia; un perito veniva nominato dal Governo, un altro dal proprietario, e un terzo, in fine, da una autorità indipendente. Ma proprio su questo punto non fu possibile l'accordo. E pertanto, con vivo rammarico (non parlo che a nome mio) ritengo mio dovere il fare una proposta ed una preghiera, e cioè, che il Senato accolga favorevolmente tutte le proposte concordate fra il ministro e l'Ufficio centrale, ma con un solo emendamento, che cioè per quel che concerne la costituzione di un Collegio peritale, anzichè esser fatta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia fatta nel modo stabilito nel primitivo progetto. Non ho avuto campo di formulare in iscritto questa proposta; mi riservo di farla e di presentarla al banco della Presidenza. Sopra altre questioni io non entro per non tediare il Senato.

COLOMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *dell'Ufficio centrale*. Io pure appartengo alla minoranza dell'Ufficio centrale per le identiche ragioni che sono state svolte brevemente, ma molto chiaramente, dal mio onorevole collega Caetani Di Sermoneta. In aggiunta alle sue ragioni io sento anche il dovere, nella mia qualità di ingegnere, di rivendicare il carattere di questa classe di professionisti, contro i quali, con mia grande sorpresa, vidi manifestarsi una sfiducia singolare a proposito di questa legge.

L'onor. senatore Di Sermoneta ha ricordato che la proposta dell'Ufficio centrale, che era stata concordata anche con noi due della presente minoranza, era di far determinare il prezzo da servire di base per l'asta da un collegio composto di tre periti, uno proposto dal Governo, l'altro dal proprietario ed il terzo dal presidente della Corte di appello. Questo sistema l'abbiamo proposto perchè dava un'equa parte ai due contraenti nell'istituto peritale, giacchè è inutile dissimularlo, con sottili argomentazioni, qui si tratta di una vera vendita fatta dal proprietario allo Stato.

Invece la proposta concordata oggi fra la

maggioranza dell'Ufficio centrale ed il Ministero, dà la formazione del collegio peritale ad una parte sola, vale a dire al personale di una delle due parti. Questo noi noi possiamo accettare per evidenti ragioni di giustizia.

Badiamo, onorevoli colleghi, badi l'onorevole ministro che con le migliori intenzioni e coll'onesto intendimento di voler fare una legge veramente sana e provvida, non si commetta una ingiustizia!

Badiamo che non si sancisca un precedente il quale sarà certamente invocato in avvenire, e servirà di base ad altre ingiustizie.

Credo che tutti abbiano osservato come in questo disegno di legge e nella discussione alla quale ha dato luogo, domini il concetto della coercizione: si è manifestato più volte, anche e più nell'altro ramo del Parlamento, l'idea che bisogna infliggere una punizione ai proprietari i quali non vogliono bonificare. Ora questo concetto è già in sé essenzialmente ingiusto.

Io non entro nella questione della possibilità o no di bonificare da parte dei proprietari dell'Agro romano; dico solamente che la questione a me pare molto semplice e facile: v'è una legge che obbliga a bonificare, che offre certi vantaggi ai proprietari che bonificano; ce ne possono essere alcuni, i quali, fatti i loro conti, non crederanno di potersi sobbarcare alla spesa e alle eventuali perdite della bonificazione; allora è naturale, è giusto anche, che non impediscano ad altri di bonificare quel loro fondo, quindi siano obbligati a cedere il loro terreno. Ma questo terreno non confiscatelo, pagatelo il suo giusto valore. Questo è perfettamente conforme alle leggi fondamentali dello Stato.

Che cosa dice lo Statuto? Lo Statuto dice: « tutte le proprietà sono inviolabili; tuttavia quando l'interesse pubblico, debitamente accertato, lo esige, si può esser tenuti a cederle, mediante una giusta indennità determinata dalle leggi ». Ora quali sono le leggi che determinino questa giusta indennità? Vi è la legge del 1865 fatta appunto per questi casi in cui si tratta di dover espropriare per causa d'interesse pubblico; e la legge del 1865, dice: « il giusto prezzo è quello che a giudizio di periti avrebbe l'immobile in una libera contrattazione di compra e vendita ». Dunque perchè dobbiamo abbandonare il campo legale ed entrare in un altro

campo il quale può esser fonte di chissà quali inique applicazioni avvenire?

Si tratta, o signori, del dritto di proprietà; non possiamo, non dobbiamo sanzionare nuove e continue eccezioni a questo diritto quando si tratta di un caso che le leggi attuali prevedono in modo così preciso. Io non sono legale, io non so distinguere nè sottilizzare, ma il mio grosso buon senso mi dice che qui si tratta precisamente di un caso al quale provvede la legge di espropriazione per pubblica utilità, e che procedendo altrimenti si fa cosa ingiusta e fuori della legge.

Fu già dimostrato che il sistema proposto nel disegno di legge, quello cioè del multiplo dell'imposta, non soddisfa le condizioni richieste perchè il proprietario espropriato abbia il giusto prezzo che spetta all'immobile. Non ripeterò tutte le cifre che furono dette e dall'egregio relatore e da altri. Mi basterà dire questo per dimostrare che il moltiplicare 80 volte l'imposta non dà il giusto prezzo; lo affermò alla Camera elettiva, lo stesso onorevole proponente del sistema del multiplo. Egli disse: certamente che 80 volte l'imposta non è il giusto prezzo; ma noi vogliamo che si stabilisca il prezzo d'asta sopra questo multiplo per esercitare una coazione, per smuovere, per eccitare i proprietari a bonificare. E aggiungeva: Se si volesse realmente basare il prezzo d'asta sopra un multiplo dell'imposta, si dovrebbe almeno andare a 100 o 105. Tale fu il pensiero del proponente. Mi basta dir questo per dimostrare che il sistema del multiplo non può servire di base, e mi rincresce di dovervi dire che anche nello stesso senso avrebbe peccato quell'emendamento che l'onorevole nostro collega Melodia aveva proposto, ma che oggi ha ritirato.

Ma si è detto: C'è il correttivo dell'asta. Può essere che il multiplo o un altro metodo dia un prezzo inferiore al vero; ma noi abbiamo l'asta che ristabilirà il giusto prezzo del fondo.

Ora io esprimo una mia convinzione personale, che potrebbe anche essere accettata con riserva; ma io mi fido molto poco dei risultati delle aste. Io sono tutt'altro che sicuro che l'asta conduca sempre ad un risultato che sia prossimo al vero.

Rammentate, onorevoli colleghi, quante volte nel Parlamento si è additato il pericolo delle coalizioni, delle segrete intese, delle camorre,

diciamolo pure, che si sono esercitate a danno del Governo per frodarlo in molte aste e gare nelle quali esso era interessato. Può dunque darsi che delle coalizioni si formino per acquistare a metà prezzo i fondi o i lotti migliori messi all'asta, e al Governo restino i peggiori.

Tuttavia io non mi oppongo all'asta; anzi nella proposta dell'Ufficio centrale, da noi accettata, ci è appunto questo: che una volta che la Commissione peritale ha determinato il prezzo dello stabile, allora si mette questo prezzo a base dell'asta.

Accetto dunque il sistema dell'asta, ma purchè si basi sopra un prezzo giusto; non l'accetterei quando si basasse sopra un prezzo notoriamente inferiore al vero.

Data la ingiustizia del sistema del multiplo, non rimane che la perizia. E per quanto contro di essa sieno sorte molte e vivaci opposizioni, la perizia è ancora il metodo a cui bisognerà ricorrere. Questo è il metodo che era stato proposto dalla Commissione della Camera, che fu proposto nell'art. 7 dell'Ufficio centrale, ed è pur quello proposto nel nuovo art. 7 concordato oggi fra la maggioranza dell'Ufficio centrale e il Ministero; poichè anche in questo nuovo art. 7 si vuole che il Consiglio superiore dei lavori pubblici nomini la Commissione arbitrale o peritale, come si vuol chiamarla, e questa non potrebbe essere composta che di persone competenti nella stima di fondi, o in altre parole, di periti. Dunque è una vera Commissione peritale; e i periti, che volevate eliminare, li avete col nuovo art. 7, e non potete farne a meno.

Ma si è detto: le perizie, anche indipendentemente dalla sfiducia nei periti, rappresentano un procedimento lungo, tanto applicando la legge del 1865, quanto applicando quella così detta di Napoli o di Sardegna; tanto è vero che per una delle tre tenute espropriate dal Governo nel 1890 e nel 1898 non si è ancora potuto esaurire la perizia. Questo è vero; ma appunto per ciò si è proposto di semplificarle. È questione di procedura, non di principio. Ed infatti la prima proposta dell'Ufficio centrale semplificava la procedura, perchè immediatamente dopo la perizia, si passava all'asta e con ciò il procedimento era esaurito, per quanto concerne i rapporti fra il proprietario venditore e lo Stato compratore.

Ma anche sopresse le lungaggini, resta sempre l'avversione inesplicabile contro i periti. Per spiegarmi questa avversione, manifestata così chiaramente e da tanti, io ho pensato che essa provenga da questo fatto: quando si tratta di stimare un ente il quale non solo ha un reddito attuale, ma ne ha anche uno potenziale, può esservi molta divergenza nel responso dei periti. Trattandosi, per esempio, di stimare una forza d'acqua, il perito si trova in un campo molto vago; e può esser nel vero tanto un ingegnere che calcoli quella forza d'acqua per ciò che vale come animatrice del piccolo mulino cui serve pel momento, come sarebbe giustificato l'ingegnere il quale tenga conto del grande valore che avrebbe quella forza l'indomani, quando si applicasse ad una grande industria. Se quindi si devono peritare o forze d'acqua, o opifici industriali, o miniere, il perito deve calcolare il valore potenziale che quelle proprietà racchiudono, la possibilità cioè che esse possan dare un reddito maggiore di quello che danno attualmente. È evidente allora che possano fra i periti manifestarsi divergenze tali da indurre il pubblico a credere a un partito preso o a corruzione. Lo stesso si deve dire dei terreni fabbricabili, poichè il loro apprezzamento dipende dall'opinione del perito circa l'appetibilità di quel terreno, e quindi dal concetto che egli si fa dello sviluppo cittadino nel posto dove il terreno esiste.

Ora a questi casi si è provveduto, perchè nell'art. 7 dell'Ufficio centrale è detto che non si terrà conto del valore maggiore dei terreni fabbricabili, e che quando ci fossero delle cave, non se ne terrà conto se non per quelle aperte da meno di un anno, nel timore che in previsione della espropriazione si siano aperte cave che in realtà non si vogliono coltivare sul serio. Una volta fatte queste eccezioni, la stima si riduce a quella del fondo rustico.

Ma quando non si tratta che di stimare un fondo rustico, dove sono le incertezze? Quale è la causa del terrore che ispirano i periti? Io appartengo ad una regione dove agli ingegneri è sempre stata affidata, posso dire da secoli, la gestione delle proprietà urbane e rurali. Da noi l'ingegnere è stimato; si è sempre avuta la più grande fiducia nella sua integrità, e i suoi giudizi, soprattutto in tema di proprietà rurali, sono ritenuti ineccepibili.

Per questa ragione io mi meraviglio molto della diffidenza che qui si ha dei loro giudizi.

Come mai un professionista al quale si affidano i lavori più importanti richiesti dalla civiltà moderna, le costruzioni ferroviarie, le costruzioni idrauliche e industriali, può essere sospettato di falsare scientemente la verità?

Se voi avete timore che nella massa dei professionisti se ne trovi qualcuno accessibile a lusinghe, non potete eliminarlo con una buona scelta? Si è detto da uno degli oratori che il presidente della Corte d'appello, quando dovesse nominare il terzo perito previsto nella proposta dell'Ufficio centrale di ieri, avrebbe preso dall'albo un ingegnere qualunque; no, signori, si tratta solamente di settanta proprietari; di questi settanta proprietari non è improbabile che una diecina soltanto venga a sottoporsi al cimento dell'estimo e dell'asta. E allora, in seguito alla discussione che ha avuto luogo e all'importanza della legge, credete che il presidente della Corte d'appello andrà proprio a scegliere per cadauno di questi casi, un perito che non offra il voluto carattere di capacità e di integrità?

Io mi spavento tanto meno delle perizie perchè le incertezze non son grandi nel caso dei fondi rustici, essendoci per essi quasi un formulario. S'incincia dallo apprezzare il reddito lordo, e questo si apprezza in questo modo: se il fondo è affittato, il reddito è già bello e stabilito dal canone di affitto; se non è affittato, si calcola in base ai prodotti. Da questa rendita lorda si fa la detrazione delle imposte, delle spese di manutenzione e di assicurazione, degli infortuni celesti e di amministrazione. Si viene a formare il reddito netto, e lo si capitalizza a un certo tasso che può essere il 4 o il 5 per cento secondo il caso. Trovato il capitale, lo si aumenta del valore degli alberi di alto fusto e delle scorte vive e morte; lo si diminuisce del costo delle riparazioni urgenti, e delle spese di trapasso e di contratto; ed ecco che si viene ad avere il capitale netto corrispondente al valore del fondo.

Voi vedete che non son molti gli elementi lasciati all'arbitrio del perito; ma è per questi, che possono manifestarsi delle divergenze fra i tre membri di un collegio peritale. E allora, per essere sicuri che questi elementi lasciati al criterio dei periti siano realmente rispondenti

al vero, tutti mi diranno che il metodo più giusto e più sicuro è di stabilire che il proprietario designi un perito, il Governo ne designi un altro, e un ente o una persona, che sia affatto indipendente dal proprietario e dal Governo, designi il terzo. Questo è il metodo che si è sempre seguito, quando si vuole avere il valore di un fondo. Oh! perchè dovremmo dare la determinazione di questo valore ad un collegio peritale, nominato da una sola delle parti? Questa è manifesta ingiustizia; questo è contrario alle precise disposizioni delle nostre leggi fondamentali. Io sono tanto convinto di quel che dico e del sentimento di giustizia dal quale sono animato, che ero già preparato, se andava in discussione il primo comma dell'articolo 7 come fu proposto ieri dall'Ufficio centrale, a fare una piccola riserva alla bellissima ed elaborata relazione del senatore Casana, laddove suggerisce e dichiara di ritenere desiderabile che tanto il Ministero quanto il presidente della Corte d'appello, scelgano il loro perito nella classe degli ingegneri catastali. Ora questo sarebbe turbare addirittura la perfetta imparzialità nella composizione del collegio peritale. No, bisogna proprio che le due parti ne nominino uno, e che il presidente nomini indipendentemente da loro quel perito che crede adatto per la sua notorietà, per la capacità e l'integrità sua a giudicare fra i supposti diversi responsi dell'uno e dell'altro perito.

Dunque io non potrei accettare il principio che è stato oggi concretato nel primo comma dell'art. 7, cioè che il collegio peritale o arbitrale che dir si voglia, sia nominato da un corpo che io altamente rispetto; ma nel principio che la informa questa nomina presenta un difetto radicale, vale a dire che il collegio non rappresenta che una parte sola.

Io veramente non volevo far proposte, per non turbare quello spirito di conciliazione al quale oggi si è fatto appello, quando fu proposta la nuova forma dell'art. 7.

Nondimeno, siccome l'onor. Caetani ha fatto proposta formale che si ponga in votazione l'art. 7 nella forma proposta dall'Ufficio centrale prima dell'accordo di oggi, così io mi associo a lui in questa proposta.

Io sono stato mosso a parlare non solamente dal desiderio che il disegno di legge si informi

a un principio di giustizia, ma anche da considerazioni di natura più elevata.

C'è pur troppo una tendenza che prevale nelle nostre leggi, e che mi pare molto pericolosa per l'ordinamento sociale.

Si tende a dare allo Stato, in misura sempre maggiore, la facoltà di imporsi sopra il diritto privato; la facoltà di annullare diritti privati derivanti sia dalle leggi, sia da contratti fatti conformemente alle leggi e sotto la loro tutela.

Questa tendenza è manifesta e si esplica in sempre più larga scala. Persino la magistratura è entrata in questa via, evidentemente per l'esempio che le è venuto dal Governo.

Di questa tendenza noi abbiamo due esempi molto recenti: uno è la legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi; l'altro è questo progetto di legge, che propone per l'espropriazione della proprietà privata un sistema eccezionale, non affatto giustificato nè dalle circostanze, nè dalle leggi fondamentali dello Stato.

Io trovo che questa è una tendenza assai pericolosa; trovo che il precedente che stabiliamo oggi potrà essere, e sarà invocato chi sa per quali casi avvenire.

Onorevoli colleghi, vediamo dunque di non inquinare questa legge, così provvida e saggia, sanzionando una ingiustizia; vediamo di non creare con essa un precedente che potrebbe giustificare altre consimili ingiustizie per l'avvenire. (*Approvazioni*).

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. Non dirò che l'illustre mio amico, il senatore Colombo, abbia detto cose inopportune o non giuste, ma egli consentirà al suo vecchio ammiratore di dirgli che le questioni da lui magistralmente trattate erano già esaurite. Egli ha sfondato, dirò come suol dirsi comunemente, una porta aperta combattendo l'art. 7 quale ci era venuto dall'altro ramo del Parlamento quando di questo articolo non si parlava più, e dopo che l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, era venuto a presentarci gli emendamenti che ora discutiamo.

L'onorevole senatore Colombo ha parlato indistintamente di collegio arbitrale e di collegio peritale.

Ora io ho chiesto la parola per domandare all'Ufficio centrale, perchè il collegio peritale

della prima edizione si sia nella seconda edizione trasformato in un collegio arbitrale.

Non c'è nessuna differenza, onorevoli ed illustri colleghi dell'Ufficio centrale, tra un collegio di arbitri ed un collegio di periti? Il collegio arbitrale esclude forse la perizia?

Secondo il testo dell'art. 7 concordato fra il Governo e l'Ufficio centrale, il collegio arbitrale deve essere nominato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma non è detto che debba essere composto di membri dello stesso Consiglio superiore. Potrà essere composto di tre persone non assolutamente tecniche, di tre magistrati, per esempio, essendo illimitata la facoltà che voi date al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

D'altra parte io comprendo un collegio di arbitri nominato per risolvere tutte le questioni che possono sorgere durante o dopo l'esecuzione di un contratto già stipulato. Ogni giorno si costituiscono siffatti collegi in conformità delle disposizioni dell'art. 42 del regolamento generale dei lavori pubblici. Essi sono composti di cinque membri, due nominati dal ministro dei lavori pubblici, due dal presidente del Consiglio di Stato ed uno dal presidente della Corte d'appello. Essi, a norma di quanto è stabilito dal Codice di procedura civile, decidono secondo le regole di diritto, e non come amichevoli compositori.

Ma quale sarà il compito di questo nuovo collegio arbitrale? Quali questioni dovrà esso risolvere se al momento della sua costituzione nessuna questione sarà sorta? Il collegio arbitrale deve determinare, dice la proposta, il prezzo del fondo da espropriarsi: in altri termini deve fare una perizia bella e buona. Ora diciamo le cose come sono: a che vale sostituire alla parola collegio peritale quella di collegio arbitrale? Avrei capito che il Ministero da una parte avesse difeso l'articolo come ci venne dall'altro ramo del Parlamento, e l'Ufficio centrale avesse difeso il suo articolo 7; ma quando d'accordo il Ministero e l'Ufficio centrale ci dicono che si deve procedere alla determinazione del prezzo del fondo da espropriarsi, parmi che dobbiamo limitare le nostre discussioni a vedere chi debba determinare questo prezzo; ed è perciò che io mi son permesso di aggiungere qualche cosa a ciò che ha detto l'egregio amico senatore Colombo. Fer-

miamoci dunque al punto in cui si è fermato il collega Di Sermoneta. Deve essere questo collegio nominato dal Consiglio dei lavori pubblici? Io dichiaro che sono incondizionatamente favorevole alla proposta dell'Ufficio centrale, vale a dire che i tre periti debbono essere nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, dal presidente della Corte d'appello di Roma, dal proprietario espropriando ed in suo difetto dalla Deputazione provinciale.

Prego dunque l'Ufficio centrale di tornare sulla sua proposta, e prego l'illustre ministro di agricoltura che ha pur consentito a modificare il progetto nell'articolo 7, di volere accettare la primitiva proposta dell'Ufficio centrale. Egli legherà il suo nome a questa legge, egli, per tanti titoli benemerito di questa Roma che ama veramente ed alla quale ha consacrato tutta la sua vita, aderendo alla mia proposta, darà una novella prova del suo patriottismo e del suo amore per Roma (*Approvazioni*).

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Il senatore Serena ha esaurito con la sua facondia e colla sua precisione giuridica un concetto che io intendeva spiegare in aggiunta alle osservazioni presentate così chiaramente, così nitidamente, dagli onorevoli Caetani e Colombo. Non ritornerò sull'argomento da lui svolto del collegio arbitrale sostituito al collegio peritale; tuttavia rimane per me, il praticone, l'uomo che ha lavorato nei dettagli, una osservazione che ritengo di una gravità grandissima, che forse non è stata messa innanzi dagli altri che mi hanno preceduto, appunto perchè io vi sono richiamato dalla pratica della quale essi hanno avuto la fortuna di fare a meno nel campo attivo dell'amministrazione. Non parlo adunque più della sostituzione degli arbitri ai periti. Io non li accetterei nemmeno con quella larghezza alla quale si è mostrato disposto l'onor. Caetani che se ne accontenterebbe, purchè fossero nominati con quella procedura che era indicata nel primo testo dell'art. 7 dell'Ufficio centrale.

Io invece domando: è proprio esatto, o signori colleghi, è esatto come è stato detto, che sia una parte sola che nominerà gli arbitri o periti?

Col nuovo testo emendato dell'articolo non è

esatto nemmeno questo; non si sa più di chi sia la nomina!

Io potrei anche indurmi ad accettare la nomina dei periti o degli arbitri fatta dal ministro che ne risponde, ma non posso accettare la nomina di periti o di arbitri fatta da chi non risponde; fatta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici che per sua natura non può risponderne...

ASTENGO. È un corpo consultivo.

CAVASOLA. Non lo è neppure; vale a dire che in questa materia non ha nè azione, nè consultazione. È un corpo consultivo che nominerebbe all'infuori di ogni sua attribuzione ordinaria. Il che basta in pratica perchè a questa nomina quel corpo consultivo dia minore importanza che a qualunque attribuzione sua. Un ufficio consultivo non può dare al nominato nessun carattere, nessuna veste, che offra garanzia di quello che farà quel terzo nominato: di maniera che non si ha più nessuno che risponda del proprio mandato. Non c'è la responsabilità politica del ministro; non c'è responsabilità amministrativa del collegio che nomina; non c'è responsabilità giudiziaria; non c'è responsabilità definita dei periti stessi.

Signori colleghi, io vi prego di considerare questo: quando si tratta della espropriazione per opere di utilità pubblica formalmente riconosciuta secondo il concetto e nei termini di legge, voi avete il tecnico governativo che fa la sua prima perizia, se si tratta di opere di Stato, e questa perizia nessuna legge impone al proprietario espropriando di accettarla tale e quale.

Egli ha diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria che nomina il perito giudiziario, il quale rivede la perizia governativa e sulla revisione statuisce poi la magistratura. Ciò ripeto per le stesse opere di Stato di dichiarata utilità pubblica immediata. O perchè vorreste voi una garanzia minore quando si tratti di espropriazioni di questo genere, alle quali non mi oppongo, che voglio anch'io, ma che io riconosco e riconoscerete anche voi, non hanno quel carattere di utilità pubblica immediata, manifesta, che ha l'opera pubblica che si esegue per riconosciuto bisogno nella utilità immediata della cittadinanza?

Questo della trasformazione agraria è pure un interesse pubblico, ma indiretto.

È interesse pubblico in quanto è interesse di tutti che l'igiene, che la prosperità, che la ricchezza del movimento economico, siano tutelati, favoriti dalla legge; è interesse pubblico in questo senso; ma diverso da quell'altro che è dato da un pubblico bisogno attuale.

Dunque, se si deve aprire una strada, se si deve per forza scavare un canale, se si deve tagliare un argine in occasione di piena, la perizia fatta dall'ufficiale del genio civile, che sarà pure incaricato di eseguire lì per lì un lavoro, dal quale forse dipende l'impedire che si allaghi una città intera, quella perizia non è definitiva: deve essere soggetta alla revisione di un perito nominato dall'autorità giudiziaria e decisa poi con tutte le garanzie concesse al diritto privato.

In quest'altro caso, invece, in cui la utilità pubblica è indiretta, in cui non agiamo a beneficio immediato del pubblico, ma forse col beneficio diretto, immediato di un altro privato che avendo denaro disponibile, verrà a comprare i fondi espropriati, o a guadagnare sul migliore lotto di quelli, in questo caso sopprimiamo tutte le garanzie, sconvolgiamo tutta la procedura nostra in materia di perizie. Questo non lo posso accettare.

Il perito ordinario, nominato dal magistrato, prende una posizione stabilita dal Codice di procedura, presta giuramento; dietro di lui sta la sanzione penale, se non adempie alla sua funzione secondo coscienza e secondo gli obblighi che gli vengono imposti.

Col sistema che si verrebbe ad introdurre con questa legge, avreste i periti nominati da chi non può nominarli, nè per proprio istituto, nè per interesse proprio; nominati da chi non può dare ad essi una posizione definitiva; periti senza responsabilità dichiarata; all'infuori di tutte le norme e di tutte le garanzie del nostro sistema procedurale.

Io non posso assolutamente, per quanto favorevole al progetto di legge, acconciarmi a un trattamento di questa specie. Faccio quindi

viva istanza all'Ufficio centrale di tornare sui suoi passi ed in vista delle considerazioni che oggi sono state svolte, di ritornare al suo concetto primitivo che è il più sano, il più legale, il più rispondente ai sentimenti di giustizia.

L'onorevole ministro non può, nella sua serena coscienza, contrastare al Senato questo ritorno ad un principio che risponde alla giustizia e al sistema generale della nostra legislazione. (*Approvazioni vivissime*).

Voci: A domani, a domani.

PRESIDENTE. È stato presentato dal senatore Rossi Luigi un emendamento che comunico al Senato.

Il senatore Rossi propone che là dove si dice: « giudizio inappellabile » si dica invece: « sarà reso definitivo e non soggetto a reclami ». Su questo emendamento potrà riferire il signor relatore nella seduta di domani.

Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rimandato a domani.

Leggo intanto l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1849 (serie 3^a), concernente il bonificamento dell'Agro romano (N. 189 - *urgenza* - *Seguito*);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 140,255 44, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (N. 206);

Case popolari (N. 196).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 26 maggio 1903 (ore 19)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.